



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 2-2007
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

4



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Profili giuridici degli accordi ecumenici**

PASQUALE LILLO

1. Note caratteriali dell'ecumenismo cristiano

Nel corso del XX secolo l'attività relazionale *ad extra* delle confessioni religiose è stata molto intensa non solo sul versante politico, dei rapporti con gli Stati, ma anche sul fronte religioso, dei rapporti interconfessionali. Significativa in tal senso l'esperienza ecumenica, all'interno della quale numerose Chiese cristiane, nel tentativo di superare antichi contrasti e profonde fratture, hanno trovato un utile piano di confronto finalizzato al ristabilimento dell'originaria unità ecclesiale¹.

Il cammino diretto alla riunificazione delle diverse Chiese cristiane ha incontrato alcune difficoltà, di natura composita, non limitate ai soli aspetti dogmatici e dottrinali di ciascuna fede religiosa. Così, per esempio, nell'ambito delle relazioni fra la Chiesa cattolica e alcune Chiese ortodosse dell'Europa orientale permangono, ancora, diversi problemi, anche di mera coabitazione sul medesimo territorio, soprattutto dopo la caduta dei regimi comunisti². Ciò si verifica particolarmente all'interno di alcuni Stati a maggioranza ortodossa (è il caso, in specie, della Russia), dove il dialogo ecumenico fra gerarchie cattoliche e autorità religiose ortodosse incontra spesso battute d'arresto a causa di reciproche incomprensioni, che sono determinate talvolta anche da questioni di natura non propriamente teologica o dottrinale³.

* Il presente contributo è destinato ad essere pubblicato nella Raccolta di Scritti in onore di Giovanni Barberini.

¹ Cfr. KLAUSPETER BLASER, *Le confessioni cristiane. Le dottrine e la prassi*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 1995, p. 40 ss.

² Cfr. al riguardo, SILVIO FERRARI, *La libertà religiosa nell'età della globalizzazione e del postmoderno. La questione del proselitismo*, in *Coscienza e libertà*, 35, 2001, p. 15.

³ Sui problemi e sugli ostacoli che sta incontrando il cammino ecumenico fra cattolici e ortodossi

Ma le fratture fra le Chiese cristiane separate non cancellano le radici comuni. I legami genetici che uniscono le diverse componenti ecclesiali del mondo cristiano spingono le stesse a ricercarsi comunque su un terreno comune d'incontro⁴.

Il cammino ecumenico, nonostante le accennate difficoltà ancora esistenti, procede secondo due direttrici fondamentali: la ricerca di “convergenze” ecclesiali sul versante teologico-dottrinale e l'impegno delle Chiese nell'ambito sociale. Pur essendo suo scopo primario creare le condizioni per un riavvicinamento delle Chiese cristiane («*ut unum sint*»), nondimeno, il dialogo interconfessionale tende anche alla collaborazione fra le forze cristiane nel campo sociale intorno a grandi temi come la pace, la giustizia sociale, la solidarietà, la difesa dei diritti umani.

Le iniziative volte a favorire l'incontro e le “convergenze” sul piano fideistico-dogmatico costituiscono il compito primario – ancorché, come dianzi precisato, non esclusivo – del movimento ecumenico, e sono specificatamente indirizzate verso la ricerca e la ricomposizione dell'originaria unità religiosa. Sotto questo specifico profilo, tali attività rappresentano un portato proprio dell'esperienza cristiana, itinerante verso la concreta attuazione dell'auspicio evangelico «*ut unum sint*».

Diversa configurazione e direzione presentano, invece, quelle altre attività di natura sociale, che, sempre all'interno dello stesso movimento ecumenico, le Chiese cristiane coltivano insieme. Si tratta di attività che travalicano i confini propri del campo religioso e che vanno ad incidere su rilevanti aspetti di natura temporale riguardanti da vicino molti profili della condizione umana nell'ambito della società civile.

2. Chiesa cattolica e movimento ecumenico

Appare particolarmente “sensibile” nei confronti delle problematiche emergenti sopra ricordate (cui si possono aggiungere le tematiche dell'economia e del lavoro, della salute umana e dell'ambiente, del matrimonio e della famiglia, dell'istruzione e della cultura, nonché delle forme di organizzazione della comunità politica) anche la “dottrina sociale” della Chiesa cattolica⁵.

in Russia, cfr. il documento *Presenza cattolica e nazionalismo ortodosso*, in *Il Regno/attualità*, 2002, 6, p. 191 ss.

⁴ Cfr. WALTER KASPER, *Situazione e visione del movimento ecumenico*, in *Il Regno/attualità*, 2002, 4, p. 132 ss.; v. anche, ID., *Vie dell'unità. Prospettive per l'ecumenismo*, Queriniana, Brescia, 2006.

⁵ Cfr. GIOVANNI BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle*

Il sistema dei principi costituente la “dottrina sociale” cattolica non solo implica – nel quadro di un rinnovato interesse ecclesiale verso la persona umana vista nella globalità della sua condizione esistenziale – una costante “tensione” della Chiesa cattolica verso le vicende secolari e, in genere, una sua ‘apertura’ verso il mondo contemporaneo⁶; ma implica altresì una particolare attenzione e solidarietà nei confronti delle istituzioni (comprese le altre Chiese cristiane) impegnate nell’affermazione di un nuovo *umanesimo integrale* all’interno della società contemporanea⁷. Probabilmente questa è una delle ragioni – certamente secondaria rispetto alla finalità primaria della ricomposizione dell’unità originaria del *Popolo di Dio* cristiano – che ha favorito l’ingresso della Chiesa cattolica all’interno del movimento ecumenico, le cui dinamiche erano già comunemente caratterizzate da dialoghi interconfessionali fra protestanti e ortodossi.

In particolare, la Chiesa cattolica, la quale, fino alla prima metà del secolo scorso si era mostrata tiepida rispetto al fenomeno ecumenico⁸, ha cambiato atteggiamento a partire dal Concilio Vaticano II, rendendosi promotrice di alcune iniziative interconfessionali di carattere bilaterale e plurilaterale. Il Concilio ecumenico Vaticano II, indetto nel 1961 da Giovanni XXIII con la cost. ap. *Humanae Salutis* nella quale veniva sollecitato, fra l’altro, il ritorno

norme canoniche, Giappichelli, Torino, 2003, p. 127 ss.; PIERO BELLINI, *La coscienza del principe. Prospettazione ideologica e realtà politica delle interposizioni prelatizie nel Governo della cosa pubblica*, I, Giappichelli, Torino, 2000, p. 14 ss.; SALVATORE BERLINGÒ, *L’ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell’ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 116 ss.; DARIO COMPOSTA, *Due secoli di storia della Chiesa e i diritti umani*, in *Apollinaris*, 1995, 1-2, p. 141 ss.; UGO COLOMBO SACCO, *Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della Santa Sede (1978-1996)*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 51 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dottrina sociale della Chiesa e nuova codificazione canonica*, in *Dir. eccl.*, 1991, I, p. 626 ss.; ID., *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, AVE, Roma, 2007, p. 175 ss.; PAOLO MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 173 ss.; MASSIMO PANEBIANCO (a cura di), *Ad Gentes inter Gentes. Introduzione al codice internazionale ecclesiastico*, Editoriale scientifica, Napoli, 2000, p. 8 ss.; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Chiesa cattolica e Comunità internazionale. Riflessione sulle forme di presenza*, Jovene, Napoli, 1989, p. 101 ss. e 144 ss.; ID., *La Chiesa cattolica nella Comunità internazionale*, in *Dir. eccl.*, 1991, I, p. 674 ss.; GUIDO SARACENI, *Chiesa e comunità politica*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 280 ss.

⁶ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 2005, 1, p. 35 ss.

⁷ Circa «la concezione umanistica e personalistica» caratterizzante la dottrina dei Vangeli, cfr. GIOVANNI BARBERINI (a cura di), *Chiese e diritti umani. Documenti relativi ai diritti della persona e delle comunità*, ESI, Napoli, 1991, p. 5 ss.

⁸ Cfr. PIETRO GISMONDI, *L’ecumenismo*, in *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di W. Schulz e G. Feliciani, Libreria Editrice vaticana, Roma, 1986, p. 163; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, voce *Ecumenismo*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, VII, UTET, Torino, 1991, p. 357.

all'«unità visibile» dell'intera cristianità⁹, prende in considerazione la tematica ecumenica in diversi documenti¹⁰. Il Concilio, nel riconoscere il *pluralismo* delle Chiese cristiane e la presenza (anche) nel loro ambito di *beni* e di *elementi* di grazia e di redenzione, condanna le divisioni religiose operate nel tempo in seno al *Corpo mistico di Cristo*, auspicando il ritorno all'*unità* di tutte le Chiese cristiane che, per ragioni dottrinali o disciplinari, non si trovino in uno stato di piena comunione fra loro.

I principi direttivi fissati in materia ecumenica dal Concilio Vaticano II sono stati recepiti nell'esperienza canonica *post-conciliare*, sia mediante l'emanazione di alcuni provvedimenti di natura pastorale¹¹, sia mediante la rimozione delle preclusioni e degli impedimenti ostativi ai rapporti fra cattolici e cristiani separati previsti dalla legislazione canonica preesistente. In specie, dalle norme canoniche vigenti in materia (canoni 364 § 6; 383 § 3; 755; 825 § 2; 933 *c.i.c.* 1983; canoni 192 § 2; 350 § 4; 352 § 3; 670-671; 813-816; 902-908 *codice dei canoni delle Chiese orientali* del 1990) emerge che l'impegno ecumenico costituisce dovere di *tutto il Popolo di Dio*; coinvolgendo, perciò, non solo le gerarchie ecclesiastiche, ma anche ogni singolo fedele.

3. Le istituzioni ecumeniche

La dimensione ecumenica appare connotata dalla presenza di una pluralità di soggetti di natura religiosa che possono agire tanto a livello locale quanto a livello universale.

Accanto alle Chiese singolarmente coinvolte nelle relazioni interreligiose, operano alcuni soggetti a finalità ecumenica dotati di propri ordinamenti giuridici ed autonomi rispetto alle confessioni istitutrici. Queste particolari

⁹ Cfr. AAS, 54, 1962, p. 513 ss.; ma v. già in tal senso l'enciclica dello stesso Pontefice, del 29 giugno 1959, *Ad Petri Cathedram*, in *Tutte le encicliche dei Sommi Pontefici*, raccolte e annotate da E. Somigliano e G.M. Casolari, Dall'Oglio, Milano, 1990, II, p. 1059 ss.

¹⁰ Cfr. GIAN PIERO MILANO, voce *Vaticano II*, in *Enc. dir.*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, p. 244 ss.

¹¹ Cfr., ad esempio, Il *Direttorio ecumenico*, parti I e II, adottato dal *Segretariato per l'unità dei cristiani* (rispettivamente, in AAS, 59, 1967, p. 574 ss., e in AAS, 62, 1970, p. 705 ss.), successivamente modificato dal *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* (o, più semplicemente, *Direttorio per l'ecumenismo*) adottato il 25 marzo 1993 dal *Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani* (in AAS, 85, 1993, p. 1039 ss.), cui ha fatto seguito il documento *Ecumenismo e formazione alla pastorale* approvato dal *Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani* il 1° dicembre 1997 (in *Enchiridion Vaticanum*, 16, EDB, Bologna, 1999, p. 1254 ss.). Circa le forme concrete da seguire nel «dialogo ecumenico», cfr. la litt. enc. *Ut Unum Sint* del 25 maggio 1995, in *Enchiridion Vaticanum*, 14, EDB, Bologna, 1997, p. 1556 ss., spec. p. 1595 ss.

istituzioni interreligiose, aventi compiti promozionali e di coordinamento fra le diverse attività ecclesiali, sono sia di tipo *intraconfessionale* (es., la *Federazione protestante di Francia*; la *Federazione delle Chiese evangeliche in Italia*; l'*Alleanza riformata mondiale*; l'*Alleanza battista mondiale*; la *Federazione luterana mondiale*, ecc.), sia di carattere *interconfessionale* (es., la *Conferenza delle Chiese europee*; il *Consiglio delle Chiese della Gran Bretagna*; la *Commissione ecumenica europea per la Chiesa e la Società*)¹².

Ha assunto un ruolo centrale nell'ambito delle dinamiche interecclesiali il *Consiglio Ecumenico delle Chiese* (CEC) o *Consiglio Mondiale delle Chiese* (WCC) fondato ad Amsterdam nel 1948. Il CEC costituisce una istituzione nella quale sono confluite due precedenti organizzazioni a finalità ecumenica, e precisamente: *Vita e azione* (sorta a Stoccolma nel 1925), finalizzata a stimolare la sensibilità dei cristiani verso le problematiche emergenti in campo politico e sociale; *Fede e Costituzione* (costituita a Losanna nel 1927), con compiti di approfondimento dottrinale diretti a dare maggiore spessore teologico alle stesse attività ecumeniche. Queste due strutture traggono fondamento, a loro volta, dalle delibere della *Conferenza Missionaria Mondiale* di Edimburgo del 1910, in cui i pastori protestanti avevano evidenziato che le divisioni esistenti nel mondo cristiano rappresentavano ostacolo all'opera di evangelizzazione dei popoli e alle connesse attività missionarie nel mondo¹³.

Il CEC è una figura ecumenica di carattere universale. Ha ricevuto l'adesione di molte Chiese cristiane ed ha il compito di ricercare vie di dialogo fra le diverse denominazioni finalizzate al raggiungimento della riunificazione cristiana. Non è membro ufficiale del CEC la Chiesa cattolica. Tuttavia, essa, sul versante multilaterale delle relazioni ecumeniche, ha dato vita nel 1965, insieme al CEC, ad un "*Gruppo misto di lavoro*" con funzioni di promozione e di coordinamento delle diverse forme di collaborazione e di dialogo interconfessionale sia in ambito teologico sia nel campo delle tematiche sociali¹⁴.

La partecipazione della Chiesa cattolica alle dinamiche ecumeniche avviene per il tramite di particolari strutture aventi specifiche attribuzioni in materia. Fra queste va ricordato il *Segretariato per l'unità dei cristiani*, già istituito da Giovanni XXIII nel 1960 alla vigilia del Concilio Vaticano II, e

¹² Cfr. KLAUSPETER BLASER, *Le confessioni cristiane*, cit., p. 42.

¹³ GERMANO PATTARO, voce *Ecumenismo*, in *Nuovo dizionario di teologia*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 1988, p. 361 ss.

¹⁴ Cfr. al riguardo KLAUSPETER BLASER, *Le confessioni cristiane*, cit., p. 52 ss.; e KONRAD RAISER, *Thirty years in the service of the ecumenical movement. The Joint Working Group between the roman catholic Church and the WCC*, in *The Ecumenical Review*, 1995, 4, p. 430 ss.

successivamente confermato nel 1967 da Paolo VI come dicastero della Curia romana in occasione della prima riforma *post*-conciliare di quest'ultima¹⁵. Nell'ambito della ristrutturazione della Curia romana operata nel 1988 dalla cost. ap. *Pastor Bonus*, il *Segretariato per l'unità dei cristiani* è stato sostituito dal *Pontificio Consiglio per l'unione dei cristiani* (artt. 135-138) avente il compito di contribuire alla ricomposizione dell'unità dei cristiani attraverso la promozione di determinate attività in campo ecumenico¹⁶.

La Chiesa cattolica partecipa alle attività ecumeniche anche attraverso soggetti ecclesiali di carattere periferico, nazionale o regionale, aventi competenze in materia a livello locale. Il can. 755 § 2 *c.i.c.* '83 pone, difatti, delle precise direttive, assegnando sia ai vescovi sia alle conferenze episcopali il compito di impegnarsi nelle relazioni ecumeniche per concorrere, anche a livello locale, alla promozione della riunificazione cristiana.

Per quanto concerne, in specie, la partecipazione all'esperienza ecumenica della Conferenza Episcopale Italiana, ne va segnalato un articolato impegno, soprattutto per il tramite di particolari organismi appositamente istituiti.

In base ai suoi statuti in progressione di tempo vigenti¹⁷, la CEI ha costituito una *Commissione episcopale per l'ecumenismo* avente il compito di studiare le problematiche ecumeniche e di proporre soluzioni e iniziative, onde avviare determinate forme di dialogo, anche a livello locale, con le altre comunità cristiane interessate al comune confronto interconfessionale. In tal senso, la stessa *Commissione*, a conclusione della sessione di alcuni suoi lavori, ha pubblicato importanti documenti pastorali concernenti tematiche ecumeniche¹⁸. Le funzioni della *Commissione episcopale per l'ecumenismo* sono state successivamente assorbite dal *Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo*, che, in base al proprio *Regolamento*¹⁹, non solo ha il compito di partecipare attivamente al movimento ecumenico, ma ha altresì la funzione di curare i rapporti con gli ebrei e di stimo-

¹⁵ Per un esame delle sue funzioni istituzionali, cfr. CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 141 ss.

¹⁶ Per un'analisi di questo dicastero, cfr. SALVATORE BERLINGÒ, voce *Unità dei cristiani (Pontificio Consiglio per la)*, in *Enc. dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 798 ss.; NICCOLÒ DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, p. 249 ss.; PIO VITO PINTO, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 202 ss.

¹⁷ Cfr. *Decreti e delibere della Conferenza Episcopale Italiana*, a cura dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3 ss.

¹⁸ Cfr., ad esempio, *L'ecumenismo e la testimonianza cristiana*, in *Notiziario CEI*, 1970, 2, p. 37 ss.; e *Indicazioni pastorali per i matrimoni misti*, *ivi*, 1972, 7, p. 104 ss.

¹⁹ Cfr. la delibera del *Consiglio permanente* della CEI, che ha approvato i *Regolamenti di «Organismi» della Conferenza Episcopale italiana*, in *Notiziario CEI*, 1986, 2, p. 35 ss.

lare il dialogo con le altre religioni (art. 1). Caratteristica di questo organismo è quella di risultare composto tanto da membri chierici e religiosi quanto da membri laici (art. 7); dando, così, concretezza operativa, a livello territoriale, a quella fondamentale direttiva conciliare postulativa di una partecipazione complementare del laicato alla complessiva esperienza ecumenica²⁰.

4. *Strumento giuridico e rapporti interconfessionali*

Il movimento ecumenico, per favorire un positivo confronto fra le diverse Chiese, utilizza tecniche e metodi propriamente giuridici. Incontri e connessi lavori ecumenici si svolgono, infatti, secondo regole soggettive di comportamento – e secondo determinate procedure formali – stabilite, di volta in volta, dalle parti interessate, chiaramente riconducibili a schemi e a modelli propri dell'organamento giuridico.

Peraltro, le relazioni ecumeniche danno vita, in alcuni casi, a determinati atti di natura bilaterale o multilaterale. Essi, costituendo spesso, a loro volta, fonte di particolari obbligazioni, o, più semplicemente, di pretese o di aspettative reciproche, impegnano e vincolano giuridicamente le Chiese interessate al conseguente rispetto con puntuale esecuzione.

Seguendo un'impostazione tipicamente giuridica, le diverse Chiese cristiane non si rapportano fra loro secondo schemi interrelazionali basati su scale gerarchiche espressive di un (supposto) differente valore dogmatico dei rispettivi patrimoni di fede, bensì si relazionano secondo un sistema di raccordo che presuppone uno stato di equiordinazione giuridica, in cui i soggetti confessionali dialogano e si confrontano su un piano di perfetta parità. Pur rimanendo reciprocamente ferme sui rispettivi presupposti dottrinali, le Chiese cristiane assumono – sul piano giuridico e osservando principi e regole di condotta concordemente stabilite in questa particolare dimensione – posizioni relative e provvisorie, onde infine raggiungere – mediante tale strumento formale di raccordo – un solo e medesimo *titolo di unità* teologicamente fondato.

Pertanto, le confessioni cristiane protagoniste dei contatti e dei colloqui ecumenici, nei casi in cui non presentino una certa *omogeneità* fra loro sul piano dogmatico e dottrinale, non si riconoscono vicendevolmente, nella dimensione ecumenica, come «Chiese» nel senso strettamente teologico ed ecclesiologico del termine. Per contro, esse si riconoscono soltanto – e in una

²⁰ Cfr. *Unitatis redintegratio*, n. 4 e 5.

prospettiva giuridica – quali realtà di natura religiosa; dotate, tutte, di una propria base sociale e di uno specifico ordinamento: ed impostano, conseguentemente, i loro rapporti su un piano eminentemente paritario.

Seguendo questa linea metodologica, le relazioni interecclesiali risultano formalmente governate e moderate dal diritto. Lo strumento giuridico – in sintonia con la natura e con la struttura sua propria di mezzo universale di relazione e di comunicazione intersoggettiva – svolge, anche nel settore delle relazioni ecumeniche, la fondamentale funzione di consentire il collegamento fra soggetti destinati, diversamente, a non potersi incontrare, né a poter cooperare in vista del raggiungimento dell'obiettivo comune.

In tal modo, ciò che risulterebbe altrimenti incomparabile sotto il profilo strettamente dottrinale e dogmatico – considerandosi ogni confessione cristiana depositaria di un patrimonio di fede e di verità unico ed esclusivo²¹ – trova, invece, la possibilità di rapportarsi e di coordinarsi sul piano del diritto. Così, anche in questo particolare ambito religioso, il diritto, in una configurazione che potrebbe dirsi, *lato sensu*, semplicemente contrattuale, viene chiamato a svolgere una sua particolare funzione di raccordo, diretta a rendere possibile il raffronto fra entità altrimenti non relazionabili fra loro.

Si sa bene, anche in una prospettiva più ampia, che lo strumento e il metodo giuridico consentono, in altri fondamentali settori, la possibilità di stabilire un equiordinato rapporto formale fra soggetti a struttura marcatamente esclusivista, i quali non riuscirebbero, diversamente, a dialogare fra loro. Si pensi, per esempio, ai rapporti fra Stati o alle relazioni fra Stati e Chiese, che risultano necessariamente filtrati e coordinati dal diritto, in funzione di strumento essenziale di raccordo. Analogamente, le confessioni cristiane, pur non essendo fra loro raffrontabili dal punto di vista teologico, trovano, tuttavia, possibilità di incontro e di confronto sul piano giuridico; dove le stesse Chiese si rapportano in modo paritario, assumendo reciprocamente determinati impegni e specifiche obbligazioni.

Il movimento ecumenico tende, dunque, a realizzare le sue singolari finalità ricorrendo formalmente allo strumento della relazione giuridica. Soltanto il diritto appare, difatti, quale mezzo di relazione idoneo al superamento di difficoltà di natura teologica altrimenti insormontabili, e a garantire un ordinato e formale svolgimento delle relazioni fra le diverse Chiese separate, in vista dell'auspicato «ristabilimento» dell'unità cristiana.

²¹ Cfr. in proposito, GIORGIO PEYROT, *Ordinamenti confessionali e dimensione giuridica ecumenica*, in *Dir. eccl.*, 1969, I, p. 262 [anche in AA.Vv., *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso internazionale di diritto canonico (Roma, 14-19 gennaio 1970), II, 2, Giuffrè, Milano, 1972, p. 1037 ss., spec. p. 1069].

5. *Le Commissioni miste*

Sia all'interno delle istituzioni ecumeniche sopra ricordate sia nell'ambito dei rapporti direttamente instaurati fra le singole Chiese cristiane, il dialogo ecumenico è spesso condotto da apposite *Commissioni miste* composte da rappresentanti delle diverse Chiese interlocutrici. Le *Commissioni* costituiscono organismi collegiali i cui componenti ricevono un mandato ufficiale da parte delle Chiese di appartenenza, ed assumono – anche in base all'oggetto di specifica trattazione – denominazioni differenziate (*Commissioni ecumeniche*, *Commissioni teologiche*, *Commissioni congiunte*, *Commissioni di dialogo*, *Commissioni bilaterali*, *Gruppi di lavoro misti*, etc.).

Le *Commissioni miste* possono avere struttura *bilaterale* (es., dialoghi anglicani-cattolici, anglicani-luterani, anglicani-ortodossi, battisti-cattolici, battisti-luterani, cattolici-luterani, cattolici-ortodossi, cattolici-pentecostali, cattolici-riformati, luterani-ortodossi, luterani-riformati, etc.) ovvero *plurilaterale* (es., dialoghi cattolici-luterani-riformati; dialoghi interni alla *Commissione* “Fede e costituzione” del CEC). Esse hanno il compito di svolgere un lavoro condiviso finalizzato a contribuire al riavvicinamento fra le diverse posizioni confessionali su questioni di carattere generale (tematiche etiche, dottrinali e sociali) o specifico (es., comunione eucaristica, reciproco riconoscimento dei ministeri, matrimoni interconfessionali).

Accanto a *Commissioni miste* che attendono al dialogo ecumenico di livello internazionale (che non impegna soltanto le realtà ecclesiali cristiane di una determinata regione o nazione, ma che coinvolge ogni Chiesa interlocutrice nel suo complesso), operano *Commissioni miste* di livello locale o nazionale (ad es., in Europa, Argentina, Canada, Italia, Spagna, Sudafrica, Svezia, USA, etc.) finalizzate ad un dialogo interconfessionale territorialmente circoscritto, che impegna soltanto gli interlocutori ecclesiali di una particolare area geografica (es., episcopati locali anglicani, cattolici, luterani e ortodossi; rappresentanze religiose locali di Chiese riformate, battiste, metodiste, valdesi, etc.). Caratteristica delle *Commissioni miste* di livello locale è quella di aver trattato, in diverse circostanze, problematiche controverse non affrontate in sede di dialogo ecumenico internazionale (es., il primato pontificio, la posizione di Maria, il culto dei Santi, etc.)²².

Per poter produrre effetti sul piano confessionale, i risultati cui pervengono le *Commissioni miste* sono sottoposti all'approvazione e alla “ricezione” finale da parte delle Chiese di appartenenza.

²² Per un'analisi della relativa documentazione, cfr. *Enchiridion Oecumenicum*, 2, EDB, Bologna, 1988; *Enchiridion Oecumenicum*, 4, EDB, Bologna, 1999.

In alcuni casi, i lavori svolti dalle *Commissioni* possono costituire la base di documenti ecumenici sottoscritti personalmente dai Capi delle Chiese interlocutrici²³. In tali fattispecie, il contenuto dei patti ecumenici è materialmente concordato e redatto, in sede commissariale, dai delegati designati dalle parti dialoganti; e, in un momento successivo, viene ratificato e approvato – attraverso un atto formale congiunto – dai soggetti di vertice delle Chiese interessate. In altri casi, invece, le rappresentanze confessionali presenti nelle *Commissioni miste* – sulla base di un mandato loro conferito dalle Chiese di rispettiva appartenenza – sono abilitate a procedere direttamente alla redazione e alla sottoscrizione finale di atti di carattere bilaterale o plurilaterale²⁴.

La prassi finora intercorsa dimostra che le intese interconfessionali possono avere titolazioni differenziate: a seconda delle circostanze e della materia trattata, infatti, esse vengono etichettate col nome di “*dichiarazioni*”, “*documenti*”,

²³ Per alcuni esempi, cfr. la *Dichiarazione congiunta* tra le Chiese cattolica e armena del 16 aprile 1983 (in *Enchiridion Vaticanum*, 9, EDB, Bologna, 1987, p. 153 ss.); la *Dichiarazione congiunta* del Papa Giovanni Paolo II e del Patriarca siro-ortodosso d'Antiochia del 23 giugno 1984 (*ibidem*, p. 839 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e dell'Arcivescovo di Canterbury del 2 ottobre 1989 (in *AAS*, 82, 1990, p. 323 ss.); la *Dichiarazione comune* fra l'Arcivescovo di Canterbury e il Patriarca ortodosso di Alessandria, Shenuda III, del 1° ottobre 1987 (in *Enchiridion Oecumenicum*, 3, EDB, Bologna, 2004, p. 241 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e del Patriarca ecumenico Bartolomeo I del 29 giugno 1995 (in *AAS*, 88, 1996, p. 240 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e del Primate della Comunione anglicana George Carey del 5 dicembre 1996 (in *Enchiridion Vaticanum*, 15, EDB, Bologna, 1999, p. 938 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e del Catholicos Karekin I, Supremo Patriarca della Chiesa apostolica armena del 13 dicembre 1996 (in *AAS*, 89, 1997, p. 90 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e del Catholicos Aram I del 25 gennaio 1997 (in *Enchiridion Vaticanum*, 16, EDB, Bologna, 1999, p. 42 ss.); la *Dichiarazione comune* di Giovanni Paolo II e di Teoctist (patriarca della Chiesa ortodossa romena) dell'8 maggio 1999, in *Enchiridion Vaticanum*, 18, EDB, Bologna, 2002, p. 475 ss.; la *Dichiarazione congiunta* del Papa Giovanni Paolo II e Ilia II (patriarca della Chiesa ortodossa della Georgia) dell'8 novembre 1999, in *Enchiridion Vaticanum*, 18, EDB, Bologna, 2002, p. 1311 ss.; il *Comunicato congiunto* del Papa Giovanni Paolo II e del Catholicos Karekin II, Supremo Patriarca della Chiesa apostolica armena del 9 novembre 2000 (in *Enchiridion Vaticanum*, 19, EDB, Bologna, 2004, p. 883 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e dell'Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia del 4 maggio 2001 (in *Enchiridion Vaticanum*, 20, EDB, Bologna, 2004, p. 437 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e Karekin II del 27 settembre 2001 (*ivi*, p. 1251 ss.); la *Dichiarazione comune* del Papa Giovanni Paolo II e Teoctist, Patriarca della Chiesa ortodossa di Romania del 12 ottobre 2002 (in *Enchiridion Vaticanum*, 21, EDB, Bologna, 2005, p. 827 ss.).

²⁴ Per uno studio di alcuni patti ecumenici adottati negli anni '60 e '70, PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 353 ss.; GIORGIO PEYROT, *Ordinamenti confessionali e dimensione giuridica ecumenica*, cit., p. 240 ss.; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Ricerca ecumenica e ordinamento canonico*, Jovene, Napoli, 1979, p. 167 ss.; e, su alcuni documenti specifici inerenti al dialogo cattolico-anglicano e cattolico-luterano, FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Note in tema di potestà ecclesiastica tra Vaticano II e dialogo ecumenico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1991, 1-3, p. 181 ss. (anche in *Id.*, *Chiesa e potere. Studi sul potere costituente della Chiesa*, Giappichelli Torino, 1992, p. 159 ss.).

“*rapporti*”, “*accordi*”. Con questa varietà di denominazioni, sono state raggiunte specifiche convenzioni sia nella sfera relazionale ecumenica cattolico-ortodossa (es., rapporti fra cattolici e ortodossi calcedonesi, ortodossi orientali, assiri orientali) e cattolico-protestante (es., relazioni tra cattolici e anglicani, evangelicali, battisti, luterani, metodisti, riformati, pentecostali), sia in quella ortodosso-protestante (es., rapporti fra anglicani-ortodossi calcedonesi, anglicani-copti ortodossi, luterani-ortodossi calcedonesi, ortodossi calcedonesi-riformati), sia nell’area dei rapporti ecumenici fra diverse Chiese ortodosse (es., tra ortodossi calcedonesi e ortodossi orientali) e fra diverse Chiese riformate (es., tra anglicani-luterani, battisti-luterani, battisti-riformati, luterani-riformati, luterani-metodisti, metodisti-riformati, riformati-anglicani)²⁵.

6. *Natura giuridica dei documenti ecumenici*

I rapporti ecumenici, sebbene non vengano sempre ufficializzati a livello istituzionale e non sempre assumano conseguentemente precise vesti formali, nondimeno, in diversi casi, si concretizzano in atti di carattere bilaterale e plurilaterale.

Dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, i documenti prodotti dalle relazioni ecumeniche sembrano presentare veste di atti giuridici negoziali, in quanto sono espressivi di specifiche “convergenze” confessionali su determinate questioni o materie di comune interesse, le quali trovano forma e corpo in specifiche determinazioni convenzionali. Tali patti – definiti in dottrina col nome di «accordi» ecumenici²⁶ – vengono conclusi, a seconda dei casi, o seguendo determinate procedure formali (già sperimentate e collaudate in precedenti occasioni ovvero in base a regole comportamentali stabilite di volta in volta dalle parti interlocutrici. L’esperienza dimostra che l’esistenza di tali «accordi» si ricava, in diverse ipotesi, non tanto dalla consacrazione solenne e nominale di tali atti in specifici documenti convenzionali di carattere ufficiale e formale (nella maggior parte dei casi inesistenti), quanto si desume dalla positiva conclusione dei relativi contatti interconfessionali concretizzanti in determinate “convergenze” di carattere sostanziale, che possono, a loro volta, trovare espressione anche in semplici impegni di carattere verbale.

²⁵ Per un esame della relativa casistica, cfr. *Enchiridion Oecumenicum*, 1-5, EDB, Bologna, 1986-2004.

²⁶ Cfr. LORENZO SPINELLI, GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 194 ss.

Il contenuto degli «accordi» ecumenici risulta giuridicamente impegnativo per le parti che li hanno conclusi. Le confessioni interlocutrici, una volta che, “convergendo” materialmente su determinati punti, hanno raggiunto fra loro un’intesa ecumenica, sono di conseguenza vincolate a darvi puntuale esecuzione nelle rispettive sfere di competenza, allo scopo di realizzare e di attuare in modo concreto quanto concordemente deliberato.

I documenti redatti consensualmente in sede ecumenica sono, perciò, atti aventi natura giuridica negoziale. Il loro contenuto, in quanto frutto o prodotto di una precisa attività interconfessionale di tipo (*lato sensu*) “contrattuale”, impegna reciprocamente le parti stipulanti all’osservanza stretta delle clausole concordate (anche secondo i principi generali che governano la materia contrattuale, come la lealtà, la correttezza, la buona fede, etc.), e impone loro di darvi piena e concreta attuazione all’interno del rispettivo ambito confessionale (seguendo il canone generale *pacta sunt servanda*).

7. Collocazione sistematica degli accordi ecumenici

Definita la natura giuridica dei patti ecumenici, ne va individuata, infine, la collocazione sistematica.

In primo luogo, sembra corretto escludere la collocabilità del sistema degli «accordi» ecumenici all’interno dell’ordinamento internazionale per una serie di ragioni, non solo di carattere formale. Pur essendo stata prospettata in dottrina l’idea dell’esistenza di una certa analogia, in specie, fra il sistema delle relazioni ecumeniche e il sistema dei rapporti internazionali²⁷, tuttavia, l’appartenenza dei patti ecumenici alla sfera internazionalistica sembra doversi del tutto escludere per carenza assoluta del fondamentale presupposto – mancante in capo alle confessioni religiose diverse dalla cattolica – della soggettività giuridica internazionale. Va, infatti, rammentato che, a differenza della Chiesa cattolica che agisce in campo internazionale tramite la Santa Sede ed è da molti ritenuta in possesso della personalità giuridica internazionale²⁸, le altre confessioni religiose, ancorché abbiano, in alcuni casi, diffusione a livello mondiale, non sono generalmente considerate soggetti di diritto inter-

²⁷ Cfr. in tal senso PIETRO AGOSTINO D’AVACK, *Trattato di diritto canonico*, cit., p. 354; PIETRO GISMONDI, *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 134; GIORGIO PEYROT, *Ordinamenti confessionali e dimensione giuridica ecumenica*, cit., p. 250, e 265-266; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, voce *Ecumenismo*, cit., p. 362.

²⁸ Cfr. per tutti BENEDETTO CONFORTI, *Lezioni di diritto internazionale*, ESI, Napoli, 1999, p. 30; TULLIO TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 162 ss.

nazionale, almeno nel senso stretto e tecnico della parola²⁹. Pertanto, dal punto di vista strettamente tecnico, anche a voler tacere di altri profili (quale, per esempio, l'oggettiva difficoltà di poter inquadrare, nel dovuto senso giuridico, rapporti intersoggettivi di natura squisitamente religiosa nell'ambito proprio del diritto internazionale), appare, in ogni caso, sufficiente rilevare che, in mancanza del detto requisito soggettivo essenziale della personalità giuridica internazionale, i rapporti interreligiosi inerenti al movimento ecumenico non sembrano sistematicamente riconducibili alla sfera propria dell'ordinamento internazionale.

Né, ancora, dal punto di vista *sistematico*, potrebbe apparire correttamente configurabile – neppure come mera ipotesi – l'idea di ricondurre formalmente i rapporti ecumenici all'ordinamento giuridico dello Stato entro il cui territorio si svolgono materialmente, di volta in volta, gli incontri e i lavori interconfessionali. Difatti, una simile ipotesi, ove mai fosse avanzata, sarebbe certamente improponibile, oltre che per diverse ragioni di natura formale, anche per un fondamentale motivo di carattere sostanziale: il dialogo ecumenico ha ad oggetto, precisamente, materie e relazioni che appaiono del tutto estranee all'ambito di competenza propria dello Stato; e, perciò, non sembrano idonee ad essere regolate, in base ad un criterio territoriale, dai singoli diritti secolari.

Sulla base di tali considerazioni, è stato conseguentemente affermato che la sfera entro cui si svolgono le relazioni interconfessionali costituirebbe una dimensione giuridica a sé stante, *esterna ed estranea* rispetto a quella delle singole confessioni dialoganti. Si tratterebbe, cioè, di un «ordine» sistematico distinto e *terzo* rispetto a quello di ciascuna parte interlocutrice. Lo svolgimento dei rapporti ecumenici – secondo schemi ordinati e procedure formali costantemente ripetute nel tempo da parte dei soggetti confessionali cristiani – determinerebbe la progressiva formazione di un particolarissimo «ordine» giuridico a base religiosa, ossia di una dimensione giuridica nuova, a sé stante, di natura eminentemente «interecclesiale»³⁰: connotata, e gradualmente con-

²⁹ Cfr. RICCARDO MONACO, *Manuale di diritto internazionale pubblico*, Utet, Torino, 1985, p. 275, ed *ivi* nota 55; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Chiesa cattolica e Comunità internazionale. Riflessione sulle forme di presenza*, cit., p. 100-101; e PASQUALE LILLO, voce *Comunità internazionale*, in *Dizionario delle idee politiche*, AVE, Roma, 1993, p. 97; per una diversa impostazione, v., invece, GAETANO DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000, p. 30. Più in generale, circa i presupposti e gli elementi determinativi dell'esistenza – in senso proprio – della *soggettività* giuridica in campo internazionale, cfr. GAETANO ARANGIO-RUIZ, *Diritto internazionale e personalità giuridica*, CLUEB, Bologna, 1972.

³⁰ FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, voce *Ecumenismo*, cit., p. 362.

solidata, dalla successiva (sovrap-)posizione di norme e di principi prodotti dal dialogo ecumenico³¹.

Questo singolare sistema giuridico interreligioso, essenzialmente basato sul presupposto del *pluralismo* confessionale cristiano, per la natura specifica dei rapporti che disciplina, viene precisamente definito come ordinamento «interconfessionale» o «ecumenico»³². Ed è destinato, nel futuro, ad affinarsi e ad arricchirsi nella sua dimensione *oggettiva e soggettiva*, anche in relazione allo sviluppo che le stesse Chiese cristiane sapranno progressivamente imprimere alle loro reciproche relazioni³³.

L'*estraneità* sistematica della dimensione ecumenica (rispetto) agli ordinamenti confessionali propri delle Chiese dialoganti è, peraltro, dimostrata dal fatto che gli «accordi» ecumenici possono dispiegare effettivamente i loro effetti nell'ambito delle diverse sedi ecclesiali solo se formalmente recepiti (in un momento successivo a quello della loro sottoscrizione nella sfera ecumenica) in corrispondenti atti giuridici confessionali (*interni*) finalizzati a darvi specifica "esecuzione". Analogamente a quanto si verifica nell'esperienza del diritto internazionale pattizio – che, per produrre effetti all'interno degli Stati contraenti, deve essere formalmente "recepito" dai singoli ordinamenti statuali – anche il contenuto delle convenzioni ecumeniche deve essere "reso esecutivo" all'interno dei diversi ordinamenti confessionali mediante appositi atti normativi di "immissione": ossia, mediante atti capaci di "trasformare" o di "convertire" in "diritto confessionale" *interno* le delibere assunte consensualmente in sede ecumenica.

Preme sottolineare, però, che una sostanziale "ricezione" confessionale degli enunciati ecumenici non può limitarsi a coinvolgere soltanto il livello normativo di ogni apparato confessionale. Non può compiutamente rea-

³¹ Nella specie, l'ordinamento ecumenico sarebbe caratterizzato sia dalla vigenza di un «principio supremo» – che ne costituirebbe, al contempo, l'imperativo di fondo di diritto divino – consistente nel comando, gravante su tutte le Chiese e le comunità cristiane, di realizzare l'*unità* fra tutti i credenti in Cristo, sia dall'esistenza di una rete di relazioni fra soggetti confessionali, operanti, ciascuno, su posizioni di reciproca e formale eguaglianza: cfr. in tal senso FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Note in tema di «principi supremi» nel sistema costituzionale canonico*, in *Raccolta di Scritti in onore di Luigi De Luca* Dir. eccl., 1987, I, p. 1233-1234 (ora in Id., *Chiesa e potere*, cit., p. 138 ss.).

³² Cfr., sia pure con alcune varianti terminologiche, PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, cit., p. 344 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 68-69, *ivi* nota 70; GIORGIO PEYROT, *Aspetti e rilievi giuridici delle relazioni ecumeniche*, in *Protestantesimo*, 1966, p. 129 ss.; LORENZO SPINELLI, GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, cit., p. 207 e 208.

³³ Peraltro, nel senso che «forse il prospettare le relazioni ecumeniche in termini non di rapporti interordinamentali, ma in termini di autonomia e di sussidiarietà potrebbe costituire, dal punto di vista teorico, un fattore facilitante il movimento ecumenico», cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, GERALDINA BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Studium, Roma, 2006, p. 165.

lizzarsi, cioè, attraverso un semplice “adattamento” delle norme di ogni ordinamento religioso cristiano al “diritto ecumenico” elaborato in sede interconfessionale, in quanto la “trasformazione” degli «accordi» ecumenici in “diritto religioso” *interno* delle Chiese cristiane dialoganti coglie solo un aspetto del (necessariamente più ampio) fenomeno della “ricezione” confessionale dei patti ecumenici.

Una concreta attuazione confessionale del dettato ecumenico potrà compiutamente realizzarsi, infatti, solo nella misura in cui *tutte* le componenti ecclesiali (compresa quella laicale) si impegneranno a recepire e a fare propri, nel vissuto reale, i contenuti degli «accordi» ecumenici. Ed è evidente che solo una condivisione dei frutti delle relazioni ecumeniche da parte di *tutti* i livelli confessionali potrà contribuire a riaffermare, in maniera qualitativa, una piena comunione fra le diverse Chiese cristiane.